

20 febbraio 2015



La Direzione Generale della Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari ha inviato all'Assessorato alla Salute della Regione Calabria [una nota](#) con la quale si forniscono indicazioni sui criteri per le movimentazioni di alveari nelle zone di restrizione istituite in Calabria a seguito della infestazione da *A.tumida*.

Nella nota la direzione ministeriale riporta e inoltra alla Regione Calabria, il parere sulle movimentazioni espresso dal Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura istituito presso l' IZS Venezia.

Per la zona di sorveglianza, cioè l'area di raggio 100 km fatto centro il primo focolaio rilevato, si ritiene “ *possibile ipotizzare una movimentazione degli apiari all'interno della zona di sorveglianza, purché siano già stati sottoposti ad un precedente controllo con esito negativo e siano soggetti ad un analogo controllo, sempre con esito negativo, subito prima dello spostamento* ” (quindi non vengono fissate restrittive tempistiche fra i due controlli successivi dell'apiario).
Invece in merito alla zona di protezione, cioè l'area di raggio 20 km dai luoghi di ritrovamento di *A.Tumida*,

il Centro di Riferenza ritiene “premature consentire detti spostamenti. Infatti, nonostante siano trascorsi più di 30 giorni dall'ultimo caso confermato (23 dicembre 2014), non è possibile escludere a priori la presenza di *A. tumida*

e di conseguenza i rischi che detta movimentazione potrebbe correre o addirittura che le api movimentate possano costituire la fonte di diffusione del parassita.”

Inoltre, a chiusura della nota, si comunica che in relazione "*alle modalità di calcolo dell'indennizzo da corrispondere agli apicoltori per le famiglie di api sottoposte a distruzione, ISMEA ha dato parere positivo sull'utilizzo del valore di un famiglia calcolato su 5 telaini , come riportato nel bollettino ISMEA, qual e coefficiente per il calcolo dell'indennizzo per le famiglie allevate su un numero di telaini maggiore di cinque*

".

In altri termini l'ISMEA ha preso atto della segnalazione dell'Osservatorio Nazionale del miele, che rileva i prezzi sul mercato, per precisare che quanto indicato nei bollettini è da riferirsi all'acquisto di sciami e non al valore delle famiglie in produzione, e che pertanto nel calcolo dell'indennizzo della famiglie incenerite, vanno presi in considerazione adeguati e commisurati valori.